



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

Viale Trastevere 76/A 00153 ROMA
Telefono + 39 06.5849.2953/06.5849.2778, fax + 39 06.5849.3683
e-mail: DGEFID@postacert.istruzione.it
sito internet: <http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura per l'affidamento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un servizio di revisione contabile indipendente sulle attività svolte dalle Agenzie nazionali del programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport "Erasmus + 2014-2020" in Italia
--

Autorità nazionale anticorruzione (**CIG**): 7837965D52
Codice unico di progetto (**CUP**): B99F19000040001



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

Sommario

PREMESSA	4
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	4
ART. 2 – FINALITÀ, CONTENUTI E METODOLOGIA DEL SERVIZIO DI AUDIT	6
ART. 3 – GRUPPO DI LAVORO	8
ART. 4 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO	9
ART. 5 – PIANO DI LAVORO	10
ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO	10
ART. 7 – IMPORTO A BASE DI GARA	10
ART. 8 – AGGIUDICAZIONE	11
ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO	11
ART. 10 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI	12
ART. 12 – TEMPISTICA	12
ART. 13 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA	12
ART. 14 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO	13
ART. 15 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	14
ART. 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	14
ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI	15
ART. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	16
ART. 20 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI	18
ART. 21 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA	18
ART. 22 – SOSPENSIONE	19
ART. 23 – RECESSO	20
ART. 24 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 25 – AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI	21



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 26 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	21
ART. 27 – EFFICACIA	21
ART. 28 – RINVIO	22



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'esecuzione del contratto relativo a un servizio di revisione contabile indipendente sulle attività svolte dalle Agenzie nazionali del Programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, "Erasmus + 2014-2020" in Italia, a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2018, come da accordo sottoscritto in data 19 dicembre 2018:

- sul capitolo 1190/1 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la quota massima, comprensiva di I.V.A., di euro 132.564,00;
- sul capitolo 2230/2 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la quota massima, comprensiva di I.V.A., di euro 13.775,64 (fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come finanziato dall'articolo 1 comma 221, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- sul capitolo 791 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, per la quota massima, comprensiva di I.V.A., di euro 18.360,36.

Tali importi saranno rimodulati nel dettaglio in base all'importo contrattuale effettivamente aggiudicato all'esito della procedura di gara.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento di un servizio di revisione contabile indipendente sulle attività svolte dalle Agenzie nazionali del programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, "Erasmus + 2014-2020" in Italia. In particolare, si intende selezionare un organismo indipendente di revisione contabile – *Independent Audit Body* (da ora in poi denominato, IAB), con debita competenza ed esperienza nel settore specifico, al quale affidare i servizi di revisione contabile esterna indipendente sulle attività svolte dalle tre Agenzie nazionali responsabili della gestione del Programma "Erasmus + 2014-2020" in Italia:
 - Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (d'ora in avanti, INDIRE), Agenzia nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (d'ora in avanti, INAPP), Agenzia nazionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Agenzia nazionale per i giovani (d'ora in avanti, ANG), Agenzia nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.
2. Tale servizio dovrà essere svolto in un periodo orientativamente compreso tra la data di efficacia del contratto di appalto al 31 ottobre 2021 con riferimento alle attività realizzate negli anni 2018, 2019 e 2020 sulla base degli appositi accordi (*Delegation Agreement*) stipulati da ciascuna Agenzia nazionale direttamente con la Commissione europea.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

3. Per poter svolgere le sue funzioni l'operatore selezionato dovrà dimostrare di:
 - possedere le competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico;
 - garantire che le proprie revisioni contabili rispettino gli standard accettati a livello internazionale;
 - non trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'entità giuridica di cui le Agenzie nazionali fanno parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto all'entità giuridica di cui le Agenzie nazionali fanno parte.
4. Lo IAB deve provvedere all'espletamento dei propri compiti secondo quanto definito nel documento denominato "*Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body*" (Ref. Ares(2018) 6043535 - 26/11/2018 e successive modifiche), redatto dalla Commissione europea e parte integrante del presente capitolato (Allegato n. 1).
5. Quale prodotto atteso del servizio affidato, lo IAB deve fornire, a conclusione dell'azione di *audit* svolta sulle attività condotte dalle singole Agenzie nazionali, una dichiarazione conclusiva (di seguito denominata *IAB Opinion*) per ciascuna Agenzia nazionale e per ciascun anno di riferimento (per un totale, quindi, di nove *audit opinion* per tutto il periodo di validità del contratto).
6. Considerando il quadro delle Agenzie nazionali e le loro specifiche attività, l'ambito di riferimento della *IAB opinion* deve includere tutte le azioni condotte dalle Agenzie nazionali relativamente ai progetti approvati e gestiti nell'ambito del Programma *Erasmus+* e dichiarate nella "*Yearly Management Declaration*", nei relativi *Annex* e nello "*Yearly Report Activity*" che le Agenzie nazionali sono tenute a inviare alla Commissione europea entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno.
7. La *IAB opinion*, redatta secondo il modello fornito dalla Commissione europea (*Annex n. 2* delle *Guidelines* sopracitate) dovrà attestare:
 - la conformità e l'efficacia del sistema di controllo interno delle Agenzie nazionali;
 - la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate;
 - la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei rapporti finanziari.
8. La *IAB opinion* deve essere accompagnata da:
 1. osservazioni e raccomandazioni che diano conto delle eventuali debolezze ed errori nella gestione, dell'impatto delle stesse sull'attuazione del Programma e sulle azioni correttive poste in essere dalle Agenzie nazionali; al riguardo si deve fare specifico riferimento ai punti 7.1-7.2-7.3 delle *Guidelines* sopracitate;
 2. rapporto di *audit* che dovrà includere al minimo le informazioni elencate nella *checklist* presente al punto 7.4 delle *Guidelines* sopracitate.

Una versione in bozza della *IAB opinion* dovrà essere trasmessa a ciascuna Autorità nazionale responsabile del programma (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

e del servizio civile nazionale) in tempo utile a consentirne una verifica prima dell'invio, entro il 15 marzo di ogni anno, della versione definitiva, completa di tutta la documentazione, ai seguenti organismi:

- Commissione europea;
 - Autorità nazionali (ciascuna per specifica competenza);
 - Agenzie nazionali (ciascuna per specifica competenza).
9. Si precisa che in relazione all'annualità di gestione 2018, la consegna dello IAB *Opinion* deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 2019.

ART. 2 – FINALITÀ, CONTENUTI E METODOLOGIA DEL SERVIZIO DI AUDIT

1. L'azione di controllo condotta dallo IAB sarà finalizzata a verificare che la spesa dichiarata nei *report* annuali delle Agenzie nazionali sia eleggibile per il finanziamento europeo e corrisponda ai principi di una solida gestione finanziaria. In particolare, lo IAB deve verificare che:
 - la rappresentazione delle spese sostenute nell'esecuzione dei compiti affidati a ciascuna Agenzia nazionale sia veritiera, corretta e conforme alle regole previste dalla normativa europea;
 - i sistemi di controllo messi in atto dalle Agenzie nazionali corrispondano alle previsioni contrattuali con la Commissione europea, garantiscano la legalità e la regolarità delle transazioni, prevenendo e correggendo irregolarità e frodi;
 - tutte le transazioni sottostanti alle attività delle Agenzie nazionali siano legittime, regolari e conformi alla normativa europea.
2. Come più dettagliatamente riportato al punto 4 della nota Ares (2018) 6043535 – 26/11/2018 e successive modifiche (linee guida 2018 per le Autorità nazionali in relazione alle responsabilità dello IAB – cfr. da punto 4.2 a 4.8), al quale l'operatore dovrà in ogni caso fare riferimento per redigere l'offerta, si riassumono gli ambiti del controllo a carico dello IAB:
 - regolarità delle operazioni collegate ai finanziamenti per i beneficiari e correttezza dei Report finanziari predisposti annualmente dalle Agenzie nazionali;
 - conformità del sistema di controllo interno rispetto agli *standard* previsti annualmente dalla Commissione europea nella Guida per le Agenzie Nazionali;
 - verifiche sulla correttezza dei dati relativi ai *Primary checks* effettuati dalle Agenzie nazionali sui beneficiari inseriti nei *report* annuali, coerenza con i *minimum requirement* previsti annualmente dalla Commissione europea nella Guida per le Agenzie Nazionali, valutazione dei risultati e azioni correttive;
 - verifica della correttezza e affidabilità delle transazioni relative ai finanziamenti per le attività transnazionali di cooperazione promosse dalle Agenzie nazionali (TCA);
 - verifica della correttezza e affidabilità delle transazioni finanziarie relative alle reti ECVET – EURODESK-SALTO;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

- verifiche sui finanziamenti per i costi di gestione e sulla correttezza dell'uso di tali fondi per attività correlate all'attuazione del programma.
3. Nello svolgimento del proprio servizio, lo IAB nel piano deve assicurare controlli su tutte le procedure utilizzate dalle Agenzie nazionali, prediligendo un approccio basato sulla valutazione del rischio.
 4. Per la corretta stesura della IAB *Opinion*, lo IAB deve preliminarmente tenere conto dei seguenti documenti:
 - **Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme** (guida per le Agenzie nazionali) redatta annualmente dalla Commissione europea;
 - **Yearly Management Declaration, relativi Annex e Yearly Report Activity** (rapporto annuale di attività) redatto da ciascuna Agenzia nazionale entro il 15 febbraio di ogni anno con riferimento all'anno posto sotto controllo;
 - **October report** (relazione di ottobre) predisposta entro il 31 ottobre di ogni anno dalle singole Autorità nazionali;
 - **Follow up e Final evaluation conclusion letter** (controlli periodici e interlocuzioni e lettera di valutazione finale) della Commissione europea e delle Autorità nazionali con le conclusioni sul ciclo complessivo dei controlli sulle Agenzie nazionali per gli anni precedenti.
 - eventuale altra documentazione di riferimento e/o acquisita in corso o successivamente alle attività di controllo effettuate e realizzate anche da altri soggetti (*audit report* relativi agli anni precedenti; controlli periodici delle Autorità nazionali, controlli della Corte dei conti europea, etc.).
 5. La metodologia utilizzata dovrà prevedere le seguenti fasi di lavoro:
 - analisi della base legale del programma e degli accordi annuali tra la Commissione europea e le Agenzie nazionali ,oggetto dell'attività di *audit*;
 - verifiche sulla conformità del sistema di controllo interno delle Agenzie nazionali (c.f.r. punto 6.1. delle *Guidelines*);
 - verifica sulla veridicità e accuratezza delle informazioni finanziarie incluse nel rapporto annuale delle Agenzie nazionali da effettuarsi su un campione di operazioni (c.f.r. punto 6.2 delle *Guidelines*);
 - campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo, applicando preferibilmente il metodo *Monetary-Unit Sampling* (MUS) e operando su un campione statisticamente rappresentativo dell'universo delle operazioni (c.f.r. punto 6.3 delle *Guidelines*);
 - verifiche su un campione rappresentativo di tutti i controlli effettuati dalle Agenzie nazionali sui beneficiari, e su tutte le tipologie di "*primary check*" (c.f.r. punto 6.4 delle *Guidelines*).
 6. Tutto il processo di *audit* deve essere opportunamente strutturato e documentato. La relativa documentazione deve essere resa disponibile alle Autorità nazionali, alla Commissione europea e alla Corte dei conti europea (c.f.r. punto 6.5 delle *Guidelines*).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

7. In relazione alle norme di controllo internazionali, lo IAB deve fare riferimento a quelle generalmente accettate all'interno della professione di *audit* in Europa. Nello specifico:
 - le norme emanate dall'*Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC), che comprendono una breve identificazione dei problemi che possono essere rilevanti per il settore pubblico. Questi sono stati anche completati dal *Public Sector Studies*;
 - le norme emanate dall'*Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), generalmente utilizzate da società di revisione del servizio pubblico – *European Court of Auditors and National Supreme Audit Institutions*. Queste norme sono state completate con l'attuazione delle linee guida europee per gli *standard* di controllo INTOSAI;
 - le norme emanate dall'*Institute of Internal Auditors*, utilizzate dai revisori interni per il settore pubblico e privato.

ART. 3 – GRUPPO DI LAVORO

1. Per l'espletamento del servizio è richiesto un gruppo di lavoro articolato in relazione alle attività di supporto descritte nell'articolo 1 del presente capitolato. Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzarle, deve essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, dalle seguenti professionalità:
 - a) n. 1 *senior*/coordinatore, con una esperienza non inferiore a 6 anni nel settore della revisione amministrativo/contabile nel settore pubblico (ivi compresa l'attività di *audit* di natura amministrativo/contabile svolta con riferimento ad interventi rientranti in programmi di attività oggetto di cofinanziamento con risorse comunitarie). Deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili. In qualità di coordinatore del *team* di lavoro deve possedere le competenze, le capacità, l'autorità e l'impegno al rispetto dei principi etici per lo svolgimento dell'incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Deve essere abilitato a emettere la relazione richiesta e appropriata alle circostanze. Deve assegnare le responsabilità e stabilire direttive e procedure per assicurare il compimento dell'attività, il coordinamento e il riesame del lavoro eseguito, a tal fine, tenendo conto dei risultati delle analisi effettuate dai membri del *team*;
 - b) n. 3 *junior*, con una esperienza non inferiore a 3 anni nel settore della revisione amministrativo/contabile nel settore pubblico (ivi compresa l'attività di *audit* di natura amministrativo/contabile svolta con riferimento ad interventi rientranti in programmi di attività oggetto di cofinanziamento con risorse comunitarie). Devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili e possedere le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti inerenti al servizio richiesto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

- c) n. 1 statistico, con una esperienza non inferiore a 3 anni, in possesso delle competenze necessarie per il supporto alla estrapolazione del campione, l'analisi dei dati e la stesura della relazione inerente alla metodologica statistica applicata.
2. Per il periodo di riferimento (pari a 30 mesi), in relazione alle risorse indicate ai punti a) e b) dovrà essere garantito un volume complessivo di impegno nel contratto non inferiore a 140 giornate/lavoro. Per la risorsa di cui al punto c) il volume minimo da garantirsi è fissato a 8 giornate/lavoro.
3. È richiesta l'indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze professionali e dell'impegno annuo previsto di ciascun componente del gruppo di lavoro, nonché un *curriculum vitae* da presentarsi in sede di gara (all'interno della busta B) con le generalità oscurate secondo le modalità e la forma indicate nel disciplinare di gara, salva la successiva necessaria indicazione delle generalità in caso di aggiudicazione della gara.

ART. 4 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

1. A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana e un'ottima conoscenza della lingua inglese.
2. Il gruppo deve essere dotato di autonoma strumentazione informatica per tutta la durata del servizio.
3. Il gruppo di lavoro deve svolgere le attività di controllo presso le sedi delle Agenzie nazionali (Roma e Firenze).
4. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario debba sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando i nominativi e i *curricula vitae* dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
5. L'eventuale sostituzione di componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e *curricula vitae* di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla amministrazione.
6. L'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione del servizio, motivando la richiesta. Il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; l'amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae* accetta la sostituzione o invia motivato diniego. Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro possono avvenire esclusivamente previa autorizzazione della amministrazione aggiudicatrice.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

7. Al personale facente parte del gruppo di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

ART. 5 – PIANO DI LAVORO

1. L'aggiudicatario entro venti giorni dalla data di stipula del contratto, deve tradurre l'offerta tecnica in un piano di lavoro generale che deve riportare in modo analitico la pianificazione dell'esecuzione del servizio in termini di:
 - contenuti delle attività, obiettivi e risultati attesi;
 - metodologie, tecniche e strumenti di lavoro da utilizzare;
 - tempistica di produzione, coerente con quanto definito dalla Commissione europea;
 - modalità di gestione e coordinamento del progetto comprensive della distribuzione delle attività tra i componenti del gruppo di lavoro, delle soluzioni logistiche ed organizzative, nonché delle forme e degli strumenti di interazione con l'amministrazione appaltante e con i diversi soggetti coinvolti;
 - calendario di massima di tutte le attività previste per l'intera durata del servizio e la pianificazione esecutiva delle attività nonché il numero minimo di interventi sul campo.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice, sentite le altre Amministrazioni coinvolte, entro venti giorni dalla consegna comunica l'approvazione del piano di lavoro o la richiesta di eventuali integrazioni.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

1. L'incarico ha la durata di 30 mesi, con decorrenza dalla data di efficacia del contratto.
2. L'aggiudicatario, anche dopo la scadenza contrattuale, per un tempo massimo di quattro mesi, è tenuto, per il tempo necessario richiesto e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, a fornire integrazioni ai rapporti conclusivi presentati e/o a recepire osservazioni formulate da parte dell'Amministrazione, delle altre Autorità coinvolte e della Commissione europea.

ART. 7 – IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo posto a base di gara è fissato in € 135.000,00, oltre I.V.A. come per legge, per l'espletamento del servizio, comprensivo di tutti gli oneri. Non sono ammesse offerte in aumento.
2. In base ad accordo stipulato in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, il servizio in questione è finanziato con le risorse stanziare:
 - sul capitolo 1190/1 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la quota massima, comprensiva di I.V.A., di euro 132.564,00;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

- sul capitolo 2230/2 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la quota massima, comprensiva di I.V.A., di euro 13.775,64 (fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come finanziato dall'articolo 1 comma 221, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - sul capitolo 791 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, per la quota massima, comprensiva di I.V.A., di euro 18.360,36.
3. Tali importi saranno rimodulati nel dettaglio in base all'importo contrattuale effettivamente aggiudicato all'esito della procedura di gara.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato con la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), e comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La procedura è condotta attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati ad operare sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara a cui si rinvia.
3. L'aggiudicazione è effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto, secondo quanto previsto dal sistema di *e-Procurement* della pubblica amministrazione, è stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con firma digitale dalla stazione appaltante, da integrarsi con apposito contratto, non generato dal sistema informatico, contenente specifiche disposizioni.
2. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della richiesta di offerta (RdO) predisposta dall'amministrazione e i dati dall'offerta aggiudicata in via definitiva.
3. Il contratto si intende validamente perfezionato nel momento in cui, dopo che il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema, vengono sottoscritte anche le specifiche integrazioni contrattuali ai sensi del comma 1.
4. Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda dannosa la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell'interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo, il dirigente responsabile, può motivatamente revocare il procedimento di aggiudicazione. Ogni altra disposizione è contenuta nel bando e nel disciplinare di gara.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 10 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia degli impegni assunti, l'aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, dovrà costituire a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità ivi stabilite – una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale complessivo stimato per l'intero periodo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10 per cento.
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità dell'articolo 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni dovute nei confronti di tutte le Autorità nazionali, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'amministrazione aggiudicatrice a seguito di regolare verifica o collaudo da parte di tutte le Autorità nazionali per la parte di specifica competenza, e sempre che non pendano controversie.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o collaudo da parte di tutte le Autorità nazionali per la parte di specifica competenza, conformemente al disposto dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Non è prevista la revisione del corrispettivo.

ART. 12 – TEMPISTICA

1. Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta e nel successivo piano di lavoro con le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 13 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

1. L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali delle amministrazioni e delle Agenzie nazionali, sollevando queste ultime da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Al personale impiegato dall'aggiudicatario è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

3. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio nei riguardi di tutte le amministrazioni beneficiarie del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario.

ART. 14 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice e delle altre Autorità nazionali che potranno, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. L'aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnati anche le sorgenti dei programmi.
3. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 15 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica e la linea telefonica necessaria per l'espletamento del servizio), mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente capitolato, nonché alle istruzioni fornite dall'Amministrazione.
2. L'aggiudicatario avrà accesso ai locali ed alla documentazione delle Agenzie nazionali previa autorizzazione delle stesse.
3. I professionisti impiegati dall'aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
4. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi:
 - tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
 - tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
 - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione, sentite le altre amministrazioni coinvolte, non risultassero eseguiti a regola d'arte e conformemente all'offerta tecnica;
 - le spese occorrenti per allontanare e sostituire i professionisti ritenuti inidonei dall'amministrazione ai sensi del presente articolo;
 - l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché, dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.
4. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI

1. Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario indicherà un Direttore dell'esecuzione che costituirà il referente per le comunicazioni inerenti il servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, ciascuna amministrazione verificherà, per la parte di propria competenza, il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso l'individuazione dei soggetti referenti per l'esecuzione del contratto per le rispettive parti di competenza, fermo restando che responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione è l'Autorità nazionale presso l'Amministrazione aggiudicatrice.
3. L'amministrazione aggiudicatrice richiederà periodicamente allo IAB l'emissione di un documento di stato di avanzamento lavori (c.d. SAL) da sottoporre all'approvazione del responsabile del procedimento ai fini del pagamento degli importi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità descritte dall'articolo 19 del presente capitolato. Resta, comunque, inteso che lo IAB dovrà emettere distinti SAL da inoltrare a ciascuna Autorità nazionale per la parte di rispettiva competenza.
4. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.
5. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'aggiudicatario non adempia, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo, sentite eventualmente anche le altre Autorità nazionali per la parte di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del controllo della regolare esecuzione contrattuale in capo al direttore dell'esecuzione.
6. L'Amministrazione è deputata all'approvazione del piano di lavoro di cui all'articolo 6 del presente capitolato, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni coinvolte per la parte di rispettiva competenza, delle eventuali revisioni, della pianificazione periodica delle attività, nonché degli stati di avanzamento lavori periodici. Ciò avverrà mediante la costante verifica, validazione e approvazione, da parte dell'Amministrazione, previo parere delle altre Autorità nazionali coinvolte per la parte di rispettiva competenza, della qualità del servizio, dei semilavorati e dei prodotti finiti (*deliverable*), del rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività svolte. Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati, da parte delle singole Autorità nazionali per la parte di competenza all'Amministrazione aggiudicatrice.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, sia, per la parte di specifica competenza, nei rapporti con le altre Agenzie nazionali e le relative Autorità nazionali.
2. L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, alle altre Autorità nazionali e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
4. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto a dichiarare, a tutte le Autorità nazionali che dovranno effettuare i relativi pagamenti, gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'aggiudicatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 7837965D52 e il seguente CUP B99F19000040001.

ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Nel rispetto delle quote percentuali stabilite con la sottoscrizione dell'Accordo del 19 dicembre 2018 a carico di ciascuna Autorità nazionale che andranno calcolate sull'importo contrattuale effettivamente aggiudicato all'esito della procedura di gara, si prevede di effettuare i pagamenti per ogni stato di avanzamento in relazione ad ognuno dei quali ciascuna Autorità nazionale erogherà l'importo da contratto, secondo le quote di rispettiva competenza, con le seguenti modalità, salvo diverse specificazioni contenute nel contratto:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

- a) acconto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al momento dell'approvazione del piano di lavoro indicato nell'articolo 5 del presente capitolato e dietro presentazione, all'amministrazione aggiudicatrice, di polizza fideiussoria di pari importo. Detto acconto del 10% complessivo sarà ripartito proporzionalmente tra le Autorità nazionali secondo le rispettive quote stabilite con il richiamato accordo;
 - b) erogazione dei compensi fino all'80 per cento del corrispettivo, con cadenza annuale, in rate posticipate e commisurate agli stati di avanzamento dei lavori, dietro presentazione delle relazioni sulle attività per ciascuna Autorità nazionale, di regolari fatture e relative certificazioni di spesa da parte dell'impresa aggiudicataria e previo accertamento e verifica, da parte di ciascuna Autorità nazionale per il tramite di un proprio responsabile, dell'attività svolta. Detti compensi, nella misura massima e complessiva dell'80% dell'importo contrattuale, saranno ripartiti proporzionalmente tra le Autorità nazionali secondo le rispettive quote stabilite con il richiamato Accordo. A tal fine, l'aggiudicatario emetterà distinte fatture a carico delle tre Autorità nazionali, ciascuna con la specifica quota di competenza, risultante dalla ripartizione effettuata secondo la percentuale stabilita nel più volte richiamato Accordo. Contestualmente, l'operatore economico invierà all'amministrazione aggiudicatrice uno specifico documento, non avente natura fiscale, contenente: 1) il totale fatturato per quell'anno in ordine all'attività complessivamente svolta a favore delle Autorità nazionali; 2) la scomposizione delle quote fatturate a ciascuna Autorità nazionale con l'indicazione degli estremi delle fatture.
 - c) erogazione del restante 10 per cento, a saldo dell'importo contrattuale, ovvero dell'ultimo SAL previa presentazione della documentazione di chiusura del servizio in questione, svolto per ciascuna Autorità nazionale e comunque a seguito della verifica definitiva o collaudo da parte di ciascuna Autorità nazionale per il tramite di un proprio responsabile per le specifiche parti di competenza. Detto saldo sarà ripartito proporzionalmente tra le Autorità nazionali secondo le rispettive quote stabilite con il richiamato Accordo.
2. Ogni altra modalità viene definita in sede contrattuale. La liquidazione di ogni importo avviene, a presentazione di regolare fattura elettronica, una per ciascuna Autorità nazionale per le quote di spettanza, ciascuna comprensiva dei rispettivi codici univoci di fatturazione, validata, per quanto concerne la quota di spettanza della Stazione appaltante, dal responsabile nominato dall'amministrazione, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
 3. La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento, da parte di ciascuna Autorità nazionale per la parte di specifica spettanza, su conto corrente bancario intestato all'aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate nelle fatture.
 4. Le obbligazioni sorte con la stipula del contratto sono da intendersi divisibili e parziarie, nei confronti di ciascuna Autorità nazionale per le quote di spettanza, ai sensi dell'articolo 1314 del codice civile. Pertanto, in caso di inadempimento da parte di una delle Autorità nazionali nel



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

pagamento della propria quota, il creditore potrà rivalersi per la specifica quota non liquidata esclusivamente nei confronti dell'Autorità nazionale inadempiente.

ART. 20 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI

1. Le Autorità nazionali valutano, ciascuna per la parte di specifica competenza, l'operato svolto e i tempi impiegati per le varie azioni e si riservano, altresì, durante tutto il corso di esecuzione del contratto, di indicare alla Stazione appaltante e all'aggiudicatario eventuali modifiche e integrazioni del progetto stesso. L'aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato.
2. Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Stazione appaltante e delle altre Autorità nazionali per la parte di specifica competenza. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere, ciascuna Autorità nazionale potrà chiedere all'Autorità nazionale aggiudicatrice l'applicazione delle penali ed eventualmente anche di provvedere con altra ditta, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 113-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'amministrazione aggiudicatrice e con le altre Autorità nazionali, non imputabili alla stessa Stazione appaltante o alle altre Autorità nazionali, sarà applicata nei confronti dell'aggiudicatario, anche valutando le richieste in tal senso da parte dei responsabili delle altre Autorità nazionali, una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3% dell'importo complessivo del presente affidamento fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della Stazione appaltante, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante, sentite anche le altre Autorità nazionali, di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

ART. 21 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione e delle altre Autorità nazionali per la quota di specifica spettanza.
2. Il contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell'articolo 17 del presente capitolato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

3. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, anche sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle altre Autorità nazionali, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
 1. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
 2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
 3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
 4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
 5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 6. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'aggiudicatario;
 7. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale.
4. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione fornirà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, comunicata altresì alle altre Autorità nazionali. La risoluzione dà diritto alle amministrazioni a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché, alla Stazione appaltante, sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì all'amministrazione, sentite le altre Autorità nazionali, il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dalle amministrazioni rispetto a quello previsto.

ART. 22 – SOSPENSIONE

1. Ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, previa comunicazione alle altre Autorità nazionali coinvolte ovvero dietro loro segnalazione, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto, è redatto apposito verbale a cura del direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento dell'aggiudicatario.
2. La sospensione dell'esecuzione della prestazione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'articolo 107, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 23 – RECESSO

1. L'amministrazione aggiudicatrice, previa comunicazione alle altre Autorità nazionali coinvolte ovvero dietro loro segnalazione, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento, da parte di tutte le Autorità nazionali, di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, ripartito proporzionalmente secondo le stabilite quote, purchè regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, nei confronti di tutte le amministrazioni coinvolte, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione, a tutte le Autorità nazionali, della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dagli articoli 18 e 19 del presente capitolato.

ART. 24 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del d.lgs. n. 50 del 2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale.
3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. L'aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto assicuri i requisiti previsti dal disciplinare di gara;
 - b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
6. La Stazione appaltante e le altre Autorità nazionali non provvederanno al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante e alle altre Autorità nazionali, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, redatte secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del presente capitolato, emesse dal subappaltatore.
7. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 25 – AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI

1. L'amministrazione aggiudicatrice, sentite eventualmente anche le altre Autorità nazionali, si riserva la facoltà di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante e dalle altre Autorità nazionali e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

ART. 26 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Roma. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ART. 27 – EFFICACIA

1. Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per la Stazione appaltante dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 28 – RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella richiesta di offerta (*RdO*), nel presente capitolato e nel disciplinare allegati.
2. Si dà atto che il presente capitolato è stato condiviso con le altre Autorità nazionali partecipanti al Programma.
3. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Simona Montesarchio

Documento firmato digitalmente